



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

CIRCOLARE N. 28 DEL 24 OTTOBRE 2023

Chiarimenti in ordine alle fatture da allegare

Al fine di fugare i dubbi sollevati dall'utenza degli uffici sisma in ordine alle fatture da presentare nell'ambito delle ordinanze 48 e 71 laddove siano previste percentuali di contributo pari all'80%, è opportuno riportare quanto indicato con chiarezza alle seguenti lettere dell'art. 1 "Ambito di applicazione" delle ordinanze di cui sopra:

s. per «costo massimo ammissibile» si intende il minore tra il costo convenzionale ed il costo dell'intervento;

t. per «contributo» si intende la somma del costo massimo ammissibile e degli oneri, le spese per competenze tecniche, indagini, muri di sostegno e contenimento, smaltimento materiali contenenti amianto, abbattimento barriere architettoniche ed IVA, qualora la stessa IVA rappresenti un costo indetraibile (totalmente o parzialmente), effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario.

Dalle precedenti definizioni scaturisce che per "lavori in acollo", di cui alla circolare n. 19 che si acclude, devono intendersi tutti i lavori che eccedono il costo massimo ammissibile e per i quali **si conferma la non necessarietà della produzione delle relative fatture trattandosi di lavori ai quali la struttura risulta finanziariamente estranea.**

Per tutte le spese che rientrano nella definizione di "contributo" **è obbligatorio** che vengano prodotte le fatture e la documentazione attestante il loro pagamento, per l'erogazione del contributo concesso e successivamente per la dimostrazione del suo utilizzo.

Si sottolinea che l'ammontare del "contributo" ha da intendersi come l'importo sul quale viene applicata la percentuale prevista dalle ordinanze per la determinazione del contributo concesso, sia nella fase istruttoria che in quella di rendicontazione. Da ciò ne consegue che, qualsiasi scostamento in diminuzione del "contributo" registrato nella fase di esecuzione e rendicontazione, farà diminuire l'ammontare del contributo finale concesso.

Pertanto, dato per 100 il contributo massimo erogabile nel caso di seconde case o assimilati, il contributo concesso e da erogarsi sarà pari a 80 ferma restando la necessità che le fatture quietanziate ammontino a 100; laddove esse siano invece di importo minore il contributo concesso ed erogato sarà determinato nell'80% di tale ultimo importo.

Con riferimento all'ordinanza 23, sebbene priva delle definizioni richiamate, l'obbligo di presentazione delle fatture di cui sopra si applica per analogia del meccanismo di calcolo del contributo concesso.

Tale meccanismo di calcolo si applica anche alle istanze presentate con l'ordinanza 14 e 30 per la richiesta di contributo sulle seconde case

Il Commissario Straordinario

Salvatore Scalia

SEDE: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)

Tel. 095 / 895 603 oppure +39 338 664 9332

PEC: comm.sisma2018ct@pec.governo.it

Email: s.scalia@governo.it - segreteria@commissariosismaareaetnea.it

C.F.: 900 657 30 872

Sito: www.commissariosismaareaetnea.it

Facebook: [Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etna \(@sisma2018\)](https://www.facebook.com/Struttura-Commissariale-Ricostruzione-Area-Etna-@sisma2018)